



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CAMBIO

ASSEgni

Adottato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 27 marzo 2009

INDICE

1. Servizio Cambio Assegni
2. Ufficio Cambio Assegni
3. Ammissione al Servizio
4. Documentazione
5. Titoli negoziabili
6. Negoziazione degli assegni di conto corrente
7. Negoziazione degli assegni circolari
8. Prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno negoziato
9. Esaurimento della capienza del limite individuale
10. Violazione dei limiti individuali
11. Superamento autorizzato dei limiti individuali
12. Servizio Garanzia Assegni
13. Negoziazione di assegni di conto corrente a favore di clienti non ammessi al Servizio
14. Accettazione di assegni al gioco dello Chemin de Fer
15. Versamento degli assegni
16. Verifiche sull'attività del Servizio Cambio Assegni
17. Inerzia del cliente ammesso al Servizio
18. Clienti inibiti
19. Restituzione di assegni presso l'Ufficio Cambio Assegni
20. Identificazione del cliente e verifiche formali del titolo di credito
21. Restituzione degli assegni
22. Sistema informatico
23. Verifica – sospensione – revoca autorizzazione
24. Antiriciclaggio
25. Deroghe

Allegati:

1. modello di richiesta di ammissione al Servizio Cambio Assegni contenente dichiarazione di consenso al trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196;
2. modello operazioni di conversione contanti/gettoni contrassegnati a beneficio di clienti segnalati;
3. modello di prima nota giornaliera degli assegni negoziati;
4. modello dichiarazione di assunzione di garanzia;
5. modello di richiesta di negoziazione di assegni circolari;
6. modello di scheda di registrazione di prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno negoziato;
7. modello di richiesta di negoziazione di assegni di conto corrente a favore di clienti non ammessi al Servizio.

Articolo 1

Servizio Cambio Assegni

1. Il Servizio Cambio Assegni (nel seguito indicato anche, sinteticamente, “Servizio”) è fornito da Casinò S.p.A. (nel seguito indicata anche, sinteticamente, “la Società”) secondo la previsione **degli articoli 5 e 27 della Convenzione** per la gestione del Casinò Municipale di Sanremo, da essa stipulata con il Comune di Sanremo. Il Servizio ha lo scopo di **consentire** esclusivamente ai clienti più qualificati del Casinò Municipale, **l’acquisto di fiches o gettoni abilitanti il gioco a fronte del pagamento con assegni di conto corrente o circolari o vaglia postali.**
2. Il Servizio è fornito nella stretta osservanza delle norme dettate dalla vigente legislazione in materia di contrasto del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, di cui al **D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.** e successivi provvedimenti in materia, ed in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, nonchè nei limiti e secondo le modalità previste nel presente Regolamento, **ed è gratuito.**
3. Fatte salve le ipotesi previste dai successivi articoli 7, 12 e 13, al Servizio possono accedere esclusivamente i clienti che abbiano presentato apposita istanza di ammissione redatta conformemente al modello appositamente predisposto (allegato n. 1) e per i quali sia stata esperita con esito favorevole la procedura di ammissione di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

Ufficio Cambio Assegni

1. Il Servizio Cambio Assegni è fornito dall'Ufficio Cambio Assegni (nel seguito indicato anche, sinteticamente, "Ufficio"). L'Ufficio è posto alle dipendenze gerarchiche della **Direzione Amministrativa e Finanziaria per gli aspetti retributivi e normativi e per quanto successivamente previsto, e funzionalmente alla Direzione dei Giochi.**
2. L'Ufficio fornisce quotidianamente il Servizio per l'intera durata di apertura delle sale dei Giochi Tradizionali.
3. Salvo quanto tassativamente previsto dall'articolo 14 con riguardo alla fornitura del Servizio presso i tavoli di Chemin de Fer, è rigorosamente vietato a chiunque non sia preposto all'Ufficio Cambio Assegni di eseguire, anche episodicamente, le operazioni che formano oggetto del Servizio.
4. L'Ufficio fornisce inoltre, esclusivamente a favore dei soli clienti segnalati da segnalatori convenzionati con Casinò S.p.A. **su apposita modulistica** e autorizzati dalla **Direzione Giochi**, i seguenti servizi:
 - a. cessione di gettoni facenti parte di speciali dotazioni contrassegnate contro denaro contante, entro il limite consentito dalla vigente normativa antiriciclaggio e previa richiesta avanzata dal cliente attraverso il segnalatore;
 - b. cambio di gettoni contro denaro contante, entro il limite consentito dalla vigente normativa antiriciclaggio, o contro assegni di conto corrente.
5. Per ciascuna operazione di cessione di gettoni contro denaro contante, di cui al comma precedente, l'Ufficio Cambio Assegni compila apposito modulo (**allegato n. 2**)

indicandovi i dati identificativi del cliente, l'importo dell'operazione e l'identità del segnalatore dal quale il cliente è stato segnalato.

6. Il denaro contante incassato potrà essere utilizzato esclusivamente per farne restituzione al Cliente dal quale esso proviene, previo rilascio di gettoni di equivalente valore **nei limiti consentiti dalla legge vigente**. Tale previsione è tassativa, pertanto il denaro contante di cui sopra non potrà formare oggetto di alcun tipo di utilizzo diverso.
7. Al termine di ciascuna giornata di gioco il contante residuo dovrà essere versato, inderogabilmente, alla Cassa di Sala.

Articolo 3

Ammissione al Servizio

1. L'ammissione al Servizio Cambio Assegni ed il limite massimo individuale entro il quale il singolo cliente ammesso può compiere operazioni **di acquisto di fiches o gettoni abilitanti il gioco a fronte del pagamento con assegni di conto corrente o circolari o vaglia postali** sono determinati dalla **Direzione Amministrativa e Finanziaria, conformemente alla** proposta di una Commissione composta da:
 - un componente della Direzione dei Giochi (Direttore dei Giochi o suo delegato);
 - il Responsabile del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo presso il Casinò Municipale, o un suo delegato;
 - il Capo Servizio Cambio Assegni, o un suo delegato;
 - **il Responsabile della Sicurezza e Salvaguardia del Patrimonio Aziendale.**
2. La Commissione si riunisce **di norma** una volta al mese, su iniziativa della **Direzione Amministrativa e Finanziaria**; essa procede all'esame delle istanze degli interessati e

sulla base delle informazioni acquisite delibera, a maggioranza dei suoi componenti, le proposte da avanzare alla **Direzione Amministrativa e Finanziaria** al fine della determinazione o della modifica dei limiti massimi individuali di cambio di assegni di conto corrente.

3. La Società potrà in qualsiasi momento e nei confronti di qualsiasi cliente, temporaneamente o definitivamente, revocare l'ammissione al Servizio di Cambio Assegni e/o escludere la possibilità di accedere ad ognuna delle facilitazioni previste dal presente regolamento, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione.

Articolo 4

Documentazione

1. Per ciascuno dei clienti che richiedono di essere ammessi al Servizio l'Ufficio Cambio Assegni, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ed utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, predispone e conserva, curandone il costante aggiornamento, la documentazione seguente:
 - richiesta scritta di ammissione al Servizio Cambio Assegni contenente dichiarazione di consenso al trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (allegato n. 1);
 - ogni altro documento necessario per la fornitura del Servizio.
2. L'Ufficio redige e conserva l'elenco nominativo riservato dei clienti ammessi al Servizio e dei rispettivi limiti individuali di cambio di assegni di conto corrente, curandone il puntuale aggiornamento. L'elenco nominativo di cui sopra è siglato in ogni foglio dalla **Direzione Amministrativa e Finanziaria**. Copie dell'elenco nominativo, e

dei suoi aggiornamenti, sono trasmesse alla Direzione dei Giochi ed alla Direzione del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo e **al Responsabile della Sicurezza e Salvaguardia del Patrimonio Aziendale.**

3. L'Ufficio redige e conserva, inoltre, utilizzando la modulistica appositamente predisposta (allegato n. 3), la prima nota giornaliera degli assegni di conto corrente, degli assegni circolari e dei vaglia postali negoziati, della quale quotidianamente viene trasmessa copia alla Cassa Generale, unitamente ai titoli.
4. L'ammissione al servizio cambio assegni dei Clienti segnalati dai **segnalatori** è subordinata alla presentazione dei nominativi e degli importi richiesti per ogni singolo cliente e alla sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, di dichiarazione dalla quale risulti l'assunzione di garanzia in ordine al buon esito degli assegni cambiati e, nell'ipotesi che gli stessi non vengano onorati, l'impegno **al loro pagamento (allegato n. 4)**. La Direzione Giochi valuterà le richieste **sentito l'Ufficio Cambio Assegni e consegnerà l'elenco dei soggetti ammessi al servizio all'Ufficio Cambio Assegni**. Gli eventuali superi, richiesti dai clienti, rispetto agli importi valutati positivamente, saranno **autorizzati dalla Direzione Giochi, sentito il parere della Direzione Amministrativa e Finanziaria.**

Articolo 5

Titoli negoziabili

1. Nell'esercizio del Servizio Cambio Assegni possono essere negoziati i seguenti titoli:
 - assegni bancari;
 - assegni circolari;

- vaglia postali o telegrafici, purchè incassabili sulla piazza di Sanremo.
- 2. Gli assegni bancari possono essere negoziati esclusivamente entro i limiti massimi individuali determinati, per ciascun cliente ammesso al Servizio, ai sensi dell'articolo 3, salvo quanto previsto dall'articolo 11 in tema di superamento autorizzato di tali limiti.
- 3. Gli assegni circolari e i vaglia postali e telegrafici possono essere negoziati solo in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 7, anche a favore di clienti per i quali non sia stata esperita la procedura di ammissione di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Negoziazione degli assegni di conto corrente

1. **Gli assegni di conto corrente da negoziare dovranno essere emessi a favore della Casinò S.p.A. da parte dell'emittente , completi di tutti i requisiti richiesti per la validità ed essere intestati a UCA C. S. con apposizione della clausola “non trasferibile”.**
2. La successiva girata degli assegni, al fine di ottenerne l'accredito nei c/c intrattenuti con le aziende di credito, dovrà essere apposta dalla **Direzione Amministrativa e Finanziaria**, ovvero da dipendenti della Società a tal fine espressamente delegati.
3. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, a favore dei clienti ammessi al Servizio potranno essere negoziati esclusivamente:
 - assegni bancari emessi sui c/c da essi intrattenuti con le aziende di credito indicate nella richiesta di ammissione al Servizio ovvero comunicati successivamente dal Cliente già autorizzato;

- assegni bancari emessi sui c/c intrattenuti presso aziende di credito che, sebbene diverse da quelle indicate nella richiesta di ammissione, siano già state banche trattarie in occasione di precedenti negoziazioni a favore dello stesso cliente.
4. Alla limitazione di cui al comma precedente si potrà eccezionalmente derogare, ammettendo alla negoziazione assegni emessi su rapporti di c/c intrattenuti con aziende di credito diverse da quelle sopra individuate, esclusivamente nei casi in cui sia stata accertata l'assoluta correttezza dei precedenti comportamenti del cliente.

Articolo 7

Negoziazione degli assegni circolari

1. La negoziazione degli assegni circolari può aver luogo, anche a favore di coloro per i quali non sia stata esperita la procedura di ammissione di cui all'articolo 3, unicamente a condizione che i singoli clienti possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
- siano personalmente conosciuti dagli operatori dell'Ufficio Cambio Assegni, ovvero da componenti della Direzione Giochi, ovvero da altri noti clienti della Casa da Gioco i quali sottoscrivano l'apposito modulo di richiesta (allegato n. 5);
 - abbiano precedentemente comunicato gli estremi dei titoli da negoziare all'Ufficio Cambio Assegni, il quale, prima di procedere all'**operazione**, si accerterà della loro "*Bene emissione*" avvalendosi di una delle banche con cui la Casa da Gioco intrattiene rapporti.

Articolo 8

Prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno negoziato

1. Gli operatori dell'Ufficio Cambio Assegni possono permettere ai clienti ammessi al Servizio di effettuare prelievi di gettoni in diverse riprese, nel corso di una stessa giornata, a fronte di un unico assegno negoziato. In tal caso dovranno essere adottate le modalità seguenti:
 - a) il cliente consegnerà l'assegno compilato secondo legge con esclusione dell'importo **differendo l'indicazione della data e dell'importo a fine giornata o del periodo di frequentazione risultanti dalla scheda acquisti gettoni contenuta nel modello appositamente predisposto (allegato n. 6);**
 - b) l'operatore dell'Ufficio unirà all'assegno un talloncino riportante il nome del cliente, il numero del titolo e la dicitura *"Il Cliente è in sala e sta giocando"*;
 - c) all'assegno sarà inoltre allegata una scheda conforme al modello appositamente predisposto (allegato n. 6) sulla quale saranno riportati gli estremi del titolo e successivamente registrati tutti gli **acquisti e le cessioni** di gettoni eseguiti dal cliente, con indicazione dell'ora e dell'importo di ciascuno; in corrispondenza di ogni singola registrazione dovranno inderogabilmente essere apposte la firma del cliente e la controfirma dell'operatore;
 - d) al termine della **permanenza del cliente presso la casa da gioco o del periodo di permanenza dichiarata dal cliente, il Capo Servizio ovvero suo delegato provvederà a rilevare il saldo delle fiches acquistate ed a concludere l'operazione o apponendo data e importo corrispondente al saldo della scheda o riconsegnando il titolo nell'ipotesi di**

compensazione con i gettoni eventualmente restituiti come da espressa autorizzazione, sottoscritta dal cliente, contenuta nella scheda di cui al punto c).

Articolo 9

Esaurimento della capienza del limite individuale

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 11 in materia di superamento autorizzato dei limiti individuali per decisione dei soggetti ivi indicati, nonché salva la possibilità di effettuare il cambio di assegni circolari o vaglia postali o telegrafici come previsto dall'articolo 7, i clienti ammessi al Servizio i quali, a seguito di precedenti operazioni, abbiano raggiunto il limite individuale di cambio di assegni di conto corrente determinato ai sensi dell'articolo 3, non possono accedere al Servizio fino a quando non sia pervenuto all'Ufficio Cambio Assegni, da parte delle Aziende di Credito, la comunicazione di esito favorevole relativa ad assegni oggetto delle precedenti operazioni, oppure fino a quando non siano trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuta alcuna comunicazione dell'esito da parte delle Aziende di Credito stesse, secondo quanto previsto in materia dall'Ordine di Servizio n. 5834 del 2 settembre 1997.

Articolo 10

Violazione dei limiti individuali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 in materia di superamento autorizzato dei limiti individuali di cambio di assegni di conto corrente, la violazione di tali limiti

comporta la responsabilità disciplinare e patrimoniale di colui che se ne sia reso autore con dolo o colpa grave.

Articolo 11

Superamento autorizzato dei limiti individuali

1. Il limite individuale di cambio di assegni di conto corrente, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 3, può essere superato con le seguenti autorizzazioni entro gli importi massimi sotto indicati:

a seguito di autorizzazione del Responsabile Ufficio Cambio Assegni sino al 50% del limite autorizzato con un importo massimo di euro 100.000,00 (centomila);

a seguito di autorizzazione di un assistente di direzione sino al 75% del limite autorizzato con un importo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila);

a seguito di autorizzazione del Direttore dei Giochi sino al 100% del limite autorizzato con un importo massimo di euro 300.000,00 (trecentomila);

a seguito di autorizzazione della **Direzione Amministrativa e Finanziaria**, su proposta del Direttore dei Giochi, può essere autorizzato fino ad un importo massimo di **euro 500.000,00 (cinquecentomila)**;

in deroga a quanto sopra, in casi eccezionali per clienti già noti che sviluppano potenzialità di gioco superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), la Direzione Amministrativa e Finanziaria, su proposta del Direttore dei Giochi, autorizza sino ad un massimo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila).

Tutte le autorizzazioni al supero dei limiti autorizzati dovranno essere formalizzate ed archiviate anche nel sistema informatico presso l'Ufficio Cambio Assegni,

riportando l'estremo dell'operazione, la posizione del cliente e la firma della funzione autorizzante.

Giornalmente verrà segnalato alla Direzione Amministrativa e Finanziaria l'elenco dei superi .

In nessun caso il superamento del limite, secondo le modalità sopra descritte, può essere considerato un diritto del cliente ammesso al Servizio, trattandosi bensì di una particolare agevolazione, da concedere esclusivamente a clienti dei cui comportamenti precedenti sia stata accertata l'assoluta correttezza.

Articolo 12

Servizio Garanzia Assegni

1. A favore di clienti per i quali non sia stata precedentemente esperita la procedura di ammissione al Servizio può essere effettuato il cambio di assegni di conto corrente a condizione che l'operazione sia approvata da parte della società che fornisce il Servizio Garanzia Assegni, a tal fine appositamente interpellata secondo quanto previsto dall'Ordine di Servizio prot. n. 3607 del 20 maggio 1996.
2. In conseguenza di un numero significativo di operazioni compiute con le modalità di cui al comma precedente a favore di un medesimo cliente, delle quali sia stato verificato il buon fine, ed in assenza di qualsiasi elemento che costituisca indice di non totale solvibilità del cliente stesso, gli operatori dell'Ufficio Cambio Assegni si intenderanno autorizzati a negoziare assegni di conto corrente emessi dal medesimo cliente, senza necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni da parte della società fornitrice del Servizio Garanzia Assegni, nel limite massimo, per ciascuna operazione successiva, costituito dal maggiore tra gli importi delle operazioni precedentemente effettuate

previo interpello di tale società. In tali circostanze potrà essere concesso al cliente, ove questi ne faccia richiesta **compilando l'apposita domanda (allegato n. 7)**, che tale importo sia assunto per il futuro a suo favore quale limite massimo individuale di cambio, anche con riferimento alla possibilità di superamento autorizzato di tale limite, nelle misure previste dall'articolo 11.

3. In occasione delle periodiche riunioni della Commissione di cui all'articolo 3, il Capo Servizio Cambio Assegni provvede ad informarne i componenti delle concessioni di cui al comma precedente.
4. Nelle operazioni previste dal presente articolo, così come in ogni altro caso in cui il presente regolamento consente il compimento di operazioni in assenza della preventiva procedura di ammissione al Servizio, dovrà essere comunque assicurato il rispetto degli obblighi discendenti dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e dal **D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231**.

Articolo 13

Negoziazione di assegni di conto corrente a favore di clienti non ammessi al servizio

1. A favore dei clienti i quali, sebbene in assenza della procedura di ammissione al Servizio, siano personalmente conosciuti dagli operatori dell'Ufficio Cambio Assegni, ovvero da componenti della Direzione Giochi, ovvero da altri noti clienti della Casa da Gioco i quali sottoscrivano l'apposito modulo di richiesta (allegato n. 7), potrà essere effettuato il cambio di assegni di conto corrente su autorizzazione dei soggetti e per gli importi sotto indicati:

- sino ad un importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila) su autorizzazione del Responsabile Ufficio Cambio Assegni;
 - sino ad un importo massimo di euro 30.000,00 (trentamila) su autorizzazione di un Assistente di Direzione;
 - sino ad un importo massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) su autorizzazione del Direttore dei Giochi;
 - sino ad un importo massimo di euro 80.000,00 (ottantamila) su proposta del Direttore dei Giochi su autorizzazione della **Direzione Amministrativa e Finanziaria**.
2. I clienti ai quali è concessa l'agevolazione di cui al comma precedente dovranno, contestualmente, presentare la richiesta di ammissione al Servizio.
 3. Il Capo Servizio Cambio Assegni dovrà, con cadenza mensile, trasmettere alla **Direzione Amministrativa e Finanziaria** una dettagliata relazione delle operazioni indicate nel presente articolo.
 4. Al verificarsi, successivamente alla concessione di una delle facilitazioni di cui al presente articolo, di qualsiasi evento che costituisca indice di non totale solvibilità del cliente, conseguirà per il futuro il divieto inderogabile di **ammissione al servizio**, per qualsivoglia importo, a favore del cliente stesso. Questi potrà, successivamente, richiedere l'ammissione al Servizio, una volta sanata la propria eventuale posizione debitoria.

Articolo 14

Accettazione di assegni al gioco dello Chemin de Fer

1. Subordinatamente a specifica disposizione della Direzione dei Giochi il Servizio di Cambio Assegni può eccezionalmente essere reso, a favore di clienti ad esso ammessi, presso i tavoli di Chemin de Fer, su autorizzazione dei Commissari addetti a tale gioco. A tal fine i Commissari provvederanno preventivamente a verificare presso l'Ufficio Cambio Assegni la residua capienza del limite individuale di ciascuno dei clienti ammessi al Servizio presenti al tavolo da gioco.
2. Compiuta la verifica di cui al comma precedente con esito favorevole, i Commissari potranno autorizzare l'anticipazione di somme a clienti, contro emissione e rilascio di assegni, nella misura consentita dalla residua capienza del limite individuale di ciascuno. In tale sede i limiti massimi individuali di cambio non potranno essere superati, restando tale possibilità di esclusiva competenza dei soggetti indicati, a tal riguardo, dall'articolo 11.
3. I clienti che accedono al Servizio di Cambio Assegni ai tavoli di Chemin de Fer secondo le modalità stabilite dal presente articolo non possono, fino al termine del gioco, accedere al Servizio presso l'Ufficio Cambio Assegni. Gli operatori dell'Ufficio dovranno accertare l'eventuale presenza di posizioni in sospeso maturate ai tavoli di Chemin de Fer prima di procedere ad operazioni di cambio.
4. Le eventuali posizioni debitorie maturate ai tavoli di Chemin de Fer non regolarizzate, così come il corrispettivo di "banchi" non coperti, saranno a tutti gli effetti considerati *tombés*; pertanto a tali circostanze conseguiranno, a carico degli addetti allo Chemin de Fer, la contestazione disciplinare ed il recupero patrimoniale dell'ammanco.

Articolo 15

Versamento degli assegni

1. Gli assegni negoziati devono essere messi all'incasso il primo giorno di "Banca aperta" successivo a quello dell'operazione.
2. Nei casi in cui i clienti emittenti ne abbiano fatto richiesta **sottoscritta**, la Direzione dei Giochi o il Capo Servizio Cambio Assegni potranno autorizzare gli addetti all'Ufficio a derogare al termine previsto dal primo comma, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini posti dall'art. 32 del R.D. 21.12.1933 n. 1736.. Nei casi in cui simili richieste dovessero pervenire in assenza contemporanea della Direzione dei Giochi e del Capo Servizio Cambio Assegni, gli operatori dell'Ufficio potranno, in via eccezionale, concedere ai clienti richiedenti la facilitazione richiesta, provvedendo comunque ad informarne **per iscritto** tempestivamente il Capo Servizio e la **Direzione Amministrativa e Finanziaria**.
3. **Settimanalmente** il Capo Servizio Cambio Assegni provvederà a comunicare alla **Direzione Amministrativa e Finanziaria** l'elenco degli assegni per i quali è stata concessa deroga al termine di cui al primo comma, con sintetica indicazione dei motivi.
4. La deroga potrà essere ulteriormente prorogata a condizione che il cliente provveda alla sostituzione dell'assegno consegnato con un altro di nuova emissione.
5. L'assegno già trasmesso alla banca per l'incasso può essere richiamato su richiesta del cliente previa sostituzione del titolo da richiamare con altro titolo. Il richiamo deve essere autorizzato dalla Direzione Giochi o dal Capo Servizio Cambio Assegni.

Articolo 16

Verifiche sull'attività del Servizio Cambio Assegni

1. **La Direzione Amministrativa e Finanziaria unitamente al Direttore dei Giochi, al Capo Servizio Cambio Assegni e al Capo Servizio Contabilità**, compie con cadenza bimestrale verifiche dell'attività del Servizio Cambio Assegni, con particolare riguardo al volume di operazioni realizzato, alla quantità delle insolvenze, agli assegni per i quali è stata concessa la deroga prevista dal secondo comma dell'art. 15.
2. Nei casi in cui gli assegni negoziati non siano onorati, **la Direzione Amministrativa e Finanziaria adotterà** tutte le procedure più idonee per il recupero dei crediti.
3. **La Direzione Amministrativa e Finanziaria** può ordinare speciali controlli, verifiche ed ispezioni presso l'Ufficio Cambio Assegni.
4. **Il Responsabile della Sicurezza e Salvaguardia del Patrimonio Aziendale può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche e ispezioni presso l'Ufficio Cambio Assegni.**

Articolo 17

Inerzia del cliente ammesso al servizio

1. **Nel caso in cui un cliente ammesso al Servizio non si avvalga della facoltà concessagli per un periodo ininterrotto di dodici mesi decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione o dalla data dell'ultima operazione compiuta, la sua facoltà di accedere al Servizio sarà subordinata al riesame della sua posizione, da compiersi da parte della Commissione di cui all'articolo 3 entro il bimestre**

successivo alla scadenza dei dodici mesi, per iniziativa della Direzione dei Giochi, da assumersi su segnalazione del Capo Servizio Cambio Assegni.

Articolo 18

Clienti inibiti

1. Ai provvedimenti di inibizione a frequentare la Casa da Gioco, adottati a carico di clienti ammessi al Servizio, conseguiranno automaticamente:
 - la revoca dell'ammissione al Servizio nei confronti dei clienti a carico dei quali sia stata disposta l'inibizione definitiva;
 - la sospensione dell'ammissione al Servizio nei confronti dei clienti a carico dei quali sia stata disposta l'inibizione temporanea.
2. A tal fine, l'**Ufficio Gestione Vietati** provvederà a trasmettere immediatamente all'Ufficio Cambio Assegni copia dei provvedimenti di inibizione e di quelli di riammissione.
3. In caso di inibizione temporanea di durata inferiore a 12 mesi, al termine del periodo di inibizione consegue, in assenza di circostanze ostative, l'automatica riammissione al Servizio.
4. In caso di inibizione temporanea di durata non inferiore a 12 mesi, al termine del periodo di inibizione la facoltà del cliente di accedere nuovamente al Servizio sarà condizionata, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 17 per i casi di inerzia.

Articolo 19

Restituzione di assegni presso l'Ufficio Cambio Assegni

1. Il Cliente che richieda la restituzione di un proprio assegno cambiato può ottenerne la restituzione con versamento di fiches o contanti ovvero con entrambi **nei limiti consentiti dalla legge.**
2. L'Ufficio Cambio Assegni sarà dotato di idoneo impianto audio-visivo e di registrazione
che opererà conformemente alle norme di legge e di autorizzazione d'esercizio in vigore nella Casa da Gioco.

Articolo 20

Identificazione del cliente e verifiche formali del titolo di credito

1. Qualunque sia l'importo e la natura dell'assegno presentato, gli addetti all'ufficio, salvo che abbiano conoscenza personale del cliente, devono procedere all'identificazione del presentatore dell'assegno, attraverso la verifica dell'identità dello stesso attraverso un documento di identità, in corso di validità ed aggiornando se del caso – i dati presenti nel sistema informatico e la verifica della sottoscrizione confrontandola con quella apposta nella richiesta di ammissione al servizio.
2. Inoltre dovrà essere verificato se il codice IBAN corrisponde a quello indicato nella domanda di autorizzazione e particolare attenzione dovrà essere posta in ogni caso dubbio e in ogni circostanza in cui si rilevino alterazione e/o abrasioni o compilazione non conforme. Nei suddetti casi ed ogni qualvolta si evidenzino una

irregolarità formale del titolo, l'addetto sospenderà l'operazione e segnalerà la circostanza al Capo Servizio e alla Direzione Giochi per le iniziative più opportune.

Articolo 21

Restituzione degli assegni

- 1. Le operazioni di restituzione dei titoli al traente, compresi quelli trattenuti, possono avvenire dietro presentazione:**
 - **del controvalore in fiches;**
 - **di denaro contante nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia;**
 - **del controvalore costituito in parte da fiches o denaro contante nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia e, per la differenza, da altro titolo bancario o circolare;**
 - **mediante altro assegno;**
 - **mediante bonifico bancario.**
- 2. Le operazioni di restituzione devono essere registrate sulla scheda del cliente, indicando obbligatoriamente: data e valore dell'operazione ed estremi del titolo ritirato.**
- 3. La Direzione Giochi autorizza la restituzione degli assegni trattenuti alla clientela nell'osservanza delle norme antiriciclaggio.**

Articolo 22

Sistema informatico

1. Sul sistema informatico a cura del Responsabile Ufficio Cambio assegni dovranno essere registrate le autorizzazioni di ammissione al servizio, l'elenco dei clienti autorizzati con i dati anagrafici ed i riferimenti bancari nonché le operazioni effettuate dai singoli clienti in ordine cronologico con l'indicazione dell'esito delle negoziazioni effettuate
2. Il Responsabile provvederà altresì all'aggiornamento periodico delle schede dei dati forniti dai clienti
3. Tutti i provvedimenti di autorizzazione e la relativa documentazione di supporto dovranno essere archiviati in specifici dossier presso l'Ufficio cassa assegni per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 23

Verifica – Sospensione - Revoca autorizzazione

- 1. Le autorizzazioni concesse devono essere annualmente riesaminate sulla base dell'aggiornamento delle informazioni acquisite**
- 2. La acquisita conoscenza, da parte dell'Ufficio Cambio Assegni, anche di una sola delle seguenti circostanze quali: protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche legali, sequestri ecc. comporta, ove sia già intervenuta l'autorizzazione al cambio, la decadenza automatica della stessa, con conseguente facoltà deliberativa esclusiva in capo alla Direzione Amministrativa e Finanziaria, su motivata proposta della**

Commissione.

3. Il mantenimento di una posizione debitoria da parte del cliente comporterà la revisione del limite autorizzazione o la sospensione dell'autorizzazione.

4. Di ogni delibera assunta, anche se negativa, dovrà essere apposta, dal Responsabile Ufficio Cassa Assegni, opportuna segnalazione nella scheda del cliente, presente nel sistema informatico.

Articolo 24

Antiriciclaggio

Sono di competenza della Direzione dei Giochi le segnalazioni delle operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 231/07.

Articolo 25

Deroghe

L'eventuale adozione di provvedimenti, in deroga alle norme statuite dal presente regolamento, rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.